



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
SETTORE 01 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E
VIGILANZA ENTI MERCATO DEL LAVORO- OSSERVATORIO. IMPLEMENTAZIONE
MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVO SPECIFICO OCCUPAZIONE**

Assunto il 24/08/2023

Numero Registro Dipartimento 2738

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11940 DEL 24/08/2023

Oggetto: DDG n. 1527 del 12/02/2019 avente ad oggetto “Attuazione DGR n. 472 del 29.10.2018 "Recepimento Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22/01/2015". Sostituzione art. 3, comma 2, dell'Allegato A “Principi e Criteri Applicativi”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- Il Titolo V della Costituzione Italiana e, in particolare, l'articolo 117 relativo alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di mercato del lavoro;
- l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- l'art. 1, comma 721 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, che sostituisce le precedenti disposizioni in materia contenute nei commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, espressamente abrogate dal successivo comma 726;
- il decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- il D.M. 17 ottobre 2017, recante *"Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*;
- l'Accordo raggiunto in data 24/01/2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento contenente *"Linee guida in materia di tirocini"*, ai sensi dell'art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'Accordo raggiunto in data 22/01/2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento contenente *"Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"*;
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualità 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n. 238/CSR;
- l'Accordo raggiunto in data 25/05/2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante *"Linee guida in materia di tirocini"*, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- la Legge Regionale n. 25 del 28.06.2023 recante *"Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendistato permanente"*;
- la DGR n. 613 del 11/12/2017 recante *"Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento"* - Modifica DGR n. 360 del 10.08.2017;
- la DGR n. 472 del 29/10/2018, recante *"Recepimento Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"*, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22/01/2015";
- Il D.D.G. n. 1527 del 12/02/2019 avente ad oggetto: *"Attuazione DGR n. 472 del 29.10.2018 "Recepimento Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22/01/2015"*.

PREMESSO che:

- in data 22/01/2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stato raggiunto l'Accordo sul documento contenente *"Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"*, la cui finalità è istituire e disciplinare -oltre alle tipologie espressamente previste nell'ambito delle linee guida sancite con il precedente Accordo del 24/01/2013 e successivamente aggiornate e sostituite con l'Accordo

del 25/05/2017- i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti;

- le "Linee Guida" dettate dal suddetto Accordo forniscono un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e le Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, indicando alcuni standard minimi di carattere disciplinare, ferma restando la facoltà per le singole Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela;
- i tirocini in questione rientrano tra le misure di politica attiva del lavoro a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità realizzabili nell'ambito della Regione Calabria;
- con DGR n. 472 del 29/10/2018, nell'esercizio delle proprie competenze la Regione ha recepito l'Accordo del 22/01/2015 adottato in sede di Conferenza Stato Regioni, demandando al competente Settore del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" l'adozione di specifici principi e criteri applicativi in materia di tirocini d'inclusione sociale, nonché della modulistica da utilizzare per la realizzazione degli stessi;
- in attuazione della richiamata deliberazione, al fine di rendere la disciplina di cui all'Accordo immediatamente fruibile sul territorio regionale e rafforzare le politiche di inclusione sociale, con decreto dirigenziale n. 1527 del 12/02/2019 si è proceduto, tra l'altro, all'approvazione dell'Allegato A "Principi e Criteri Applicativi" che, all'art. 3, commi 1 e 2, in materia di durata dei tirocini d'inclusione sociale dispone:
 - 1. *"La durata dei tirocini di cui al presente provvedimento non può essere superiore a 24 mesi.*
 - 2. *Il tirocinio può essere prorogato oltre il limite di cui al comma 1 solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona e, comunque, non più di una volta e per un massimo di 24 mesi, secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015".*

CONSIDERATO che:

- sul punto, l'art. 2 delle Linee Guida di cui al citato Accordo in sede di Conferenza permanente prevede: *"La durata dei tirocini di cui al presente Accordo non può essere superiore a 24 mesi. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio, le Regioni e le Province autonome possono prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità. In ogni caso il tirocinio può essere prorogato o ripetuto, anche oltre i 24 mesi di cui al comma 1, solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona";*
- la disposizione testé richiamata, mediante una previsione meno rigida in tema di durata dei tirocini, consente quindi, al solo scopo di garantire le finalità proprie della tipologia di tirocini in questione, che gli stessi possano essere prorogati o ripetuti, anche oltre i 24 mesi e senza il limite di una sola volta, sempre a condizione della previa attestazione della loro necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico l'interessato;
- i tirocini di inclusione sociale sono rivolti a persone in condizioni di particolare vulnerabilità e fragilità, anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, che sono prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari in risposta a bisogni complessi e che necessitano interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, ai fini dell'inclusione socio-lavorativa e dell'acquisizione di autonomia personale;
- nei confronti di tali soggetti il servizio competente alla presa in carico definisce uno specifico percorso assistenziale personalizzato, che indica, in forma appropriata ai bisogni, le prestazioni e le misure da attivare in rete con le risorse ed i servizi pubblici e privati del territorio;
- detti tirocini costituiscono, pertanto, una misura di attivazione sociale espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale, incoraggiando l'autodeterminazione dei soggetti mediante acquisizione della consapevolezza delle loro abilità e potenzialità; nonché a rendere più fruibili la opportunità presenti sul territorio, creando contatti diretti tra soggetti ospitanti e tirocinanti, favorendo l'ampliamento della rete sociale della persona al fine di incrementare occasioni di inserimento/reinserimento socio-lavorativo e agevolare l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e socio-relazionali in favore di individui in situazioni di svantaggio;

- la funzione assolta da siffatte misure di politica attiva del lavoro appare oggi ancor più rilevante, atteso l'impatto economico e sociale devastante della recente pandemia di Covid-19, che ha determinato una grave crisi e un aumento del tasso di povertà, esponendo a maggior rischio di esclusione proprio le categorie più fragili e vulnerabili quali le donne, i giovani, anche minori, gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie numerose in difficoltà;
- per quanto esposto, al fine di consentire il pieno e concreto conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio e nel rispetto di quanto sancito nell'Accordo del 22/11/2015, appare opportuno prevederne la possibilità di proroga e/o ripetizione senza il limite di una sola volta fissato nella disciplina regionale attualmente vigente.

RITENUTO, pertanto, di modificare la disciplina regionale prevista in tema durata dall'art. 3 del documento costitutivo l'Allegato A "Principi e Criteri Applicativi" approvato con decreto dirigenziale n. 1527 del 12/02/2019, sostituendo la disposizione contenuta comma 2 citato articolo con la seguente:

"2. Il tirocinio può essere prorogato o ripetuto, anche oltre il limite di cui al comma 1, solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015".

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nuovi e/o ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

VISTI:

- il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la legge 7 agosto n. 241/1990 e s.m.i.;
- la legge n. 845 del 21/12/78;
- la L.R. 4 settembre 2001, n. 19 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso";
- la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i.;
- la L.R. n. 08/2002 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
- la L.R. 3 febbraio 2012, n. 3 "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante: "Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione", modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3, s.m.i.";
- il D.D.G n. 17170 del 23 dicembre 2022 "Adempimenti conseguenti alla D.G.R. 665 del 14 dicembre 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa del Dipartimento "Lavoro e Welfare";
- la Deliberazione n. 704 del 28 dicembre 2022, con cui la Giunta Regionale, per le motivazioni ivi specificate, ha individuato – a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblicato il 15 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 165/2001– quale Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare", il dott. Roberto Cosentino, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria;
- il D.P.G.R. n. 135 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento lavoro e Welfare al Dottore Roberto Cosentino;
- la D.G.R. n. 118 del 31/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025";

- la D.G.R. n. 297 del 23 giugno 2023 avente ad oggetto “Avviso interno, riservato ai Dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria, pubblicato sul sito web in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONE”;
- la D.D.G. 9355 del 30/06/2023 avente ad oggetto “D.G.R. 297 del 23 giugno 2023. Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: conferimento incarichi ai Dirigenti di livello non generale” con cui, tra l’altro, è stato conferito al dott. Carmelo Elio Pontorieri l’incarico per il Settore1- Politiche attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti, Mercato del Lavoro – Osservatorio. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Occupazione.
- Il Decreto n. 2573 del 12/03/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa di terza fascia denominata gestione e coordinamento delle misure dipartimentali di Politiche attive al dipendente Pasquale Giuseppe Capicotto Matricola 128450.

ATTESTATO che il presente atto è stato e formulato su proposta del Responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale.

Ravvisata la propria competenza e attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si richiamano quale parte integrale e sostanziale di:

- **sostituire** il comma 2 dell’art. 3 del documento costituente l’Allegato A “Principi e Criteri Applicativi” approvato con decreto dirigenziale n. 1527 del 12/02/2019, sostituendo la disposizione ivi contenuta con la seguente: “2. *Il tirocinio può essere prorogato o ripetuto, anche oltre il limite di cui al comma 1, solo in seguito all’attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, secondo quando previsto dall’accordo Stato Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015*”;
- **dare atto** che il presente provvedimento non comporta nuovi e/o ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;
- **dare atto** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso;
- **provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;
- **provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nonché nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Pasquale G Capicotto
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CARMELO ELIO PONTORIERI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Roberto Cosentino
(con firma digitale)